



Sent. 177/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente- relatore

dr. Guido Petrigni

Consigliere

dr. Federico Lorenzini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23899** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 51324, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile "**Camping Terrazzo sul Mare di De Carolis Odoardo e c. s.n.c.**" (P. IVA 0484300447), in persona del legale rappresentante De Carolis Marina, gestore della struttura ricettiva "**Camping Terrazzo sul Mare**", ubicata in **Cupramarittima (AP)**, per l'esercizio finanziario 2020, agente contabile difeso dall'avv. Roberto Alighieri, con studio legale in via Garibaldi, n. 18, Fermo,

PEC: roberto.alighieri@ordineavvocatifermopec.it;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, con l'assistenza della segretaria dr.ssa Francesca Storari, il presidente relatore dr. Valter Camillo Del Rosario, il Pubblico Ministero, in persona della

dr.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Alighieri per l'agente contabile.

FATTO E DIRITTO

1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti concernenti l'imposta di soggiorno, da parte del suddetto agente contabile, relativamente all'esercizio finanziario 2020, in favore del Comune di Cupramarittima.

2. Con relazione d'irregolarità n. 210/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 16/11/2020 e da questi inviato alla Corte dei conti in data 15/11/2022.

Nella relazione è stato evidenziato che il suddetto Comune ha incaricato le strutture ricettive dell'incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento e ha comunicato a questa Sezione l'elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.

Il conto in esame è stato predisposto utilizzando il mod. 21, come previsto dall'art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. 194/1996, ed è firmato da colui che, secondo l'indicazione dell'Ente locale, esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura ricettiva; non risultano passaggi di gestione né scarichi contabili ed amministrativi, di cui all'art. 233, c. 2, del T.U. n. 267/2000.

Nel conto risultano dichiarate come rimosse e versate al Comune di Cupramarittima imposte di soggiorno per complessivi € 1.644,50.

Mediante analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati inseriti nel portale "Alloggiati web" e le dichiarazioni trimestrali

trasmesse dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, nonché a seguito dell'acquisizione di ulteriori chiarimenti forniti dall'agente contabile, il magistrato istruttore è pervenuto alla conclusione secondo cui v'era stata una differenza di € 328,00 tra l'importo riversato di € 1.644,50 e quello che avrebbe dovuto essere effettivamente riversato, pari ad € 1.972,50.

Pertanto, il magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del D.lgs n. 174/2016, ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sull'illustrata criticità, determinante il mancato discarico e la richiesta di condanna dell'agente contabile al pagamento in favore del Comune di Cupramarittima di quanto ancora dovuto, pari ad € 328,00, a titolo di imposte di soggiorno per l'esercizio finanziario 2020.

3. Con memoria del 2/9/2025, De Carolis Marina, attuale legale rappresentante della ditta, ha trasmesso a questa Corte copia del bonifico bancario, con cui in data 29/5/2025 è stato versato al Comune di Cupramarittima l'importo di € 328,00, a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l'anno 2020.

4. Il Collegio osserva che, anteriormente all'odierna udienza, l'agente contabile, aderendo puntualmente a quanto rilevato nella relazione del magistrato istruttore, ha provveduto a versare al Comune di Cupramarittima l'importo di € 328,00, a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l'anno 2020.

Considerata la sopravvenuta regolarizzazione, può, dunque, come anche richiesto in udienza dal P.M., dichiararsi la cessata materia del

contendere e provvedersi al discarico in favore dell'agente contabile.

Sussistono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunciando:

dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e provvede al discarico in favore dell'agente contabile **"Camping Terrazzo sul Mare di De Carolis Odoardo e c. s.n.c."**, relativamente al conto giudiziale n. 51324, concernente la riscossione delle imposte di soggiorno per conto del Comune di Cupramarittima, da parte della struttura ricettiva **"Camping Terrazzo sul Mare"**, per l'esercizio finanziario 2020.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22/09/2025
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
(f.to digitalmente)